

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2063/93 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1993

recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 585/93 della Commissione  
relativo ad azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti  
lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2073/93 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo alla promozione del consumo nella Comunità e all'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1374/93<sup>(3)</sup>, che prevedeva in particolare misure specifiche a favore dell'ampliamento dei mercati del latte, è stato abrogato a decorrere dal 1° aprile 1993 dal regolamento (CEE) n. 1029/93 del Consiglio<sup>(4)</sup>; che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2073/92 perseguono le stesse finalità del regolamento (CEE) n. 1079/77;

considerando che il regolamento (CEE) n. 585/93 della Commissione, del 12 marzo 1993, relativo ad azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1233/93<sup>(6)</sup>, dispone all'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma che le proposte concernenti tali azioni devono essere presentate anteriormente al 15 aprile; che in alcuni Stati membri questo termine è risultato insufficiente per la presentazione di proposte pienamente conformi ai requisiti previsti dal regolamento;

considerando che è necessario modificare questo termine per tutti gli Stati membri, nonché la data limite per la trasmissione alla Commissione delle proposte presentate e la data di versamento del contributo finanziario;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. La data del 15 aprile 1993 di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 585/93, è sostituito dalla data del 15 agosto 1993.
2. La data del 10 maggio 1993 di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 585/93, è sostituita dalla data del 22 agosto 1993.
3. La data del 30 settembre 1993 di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 585/93, è sostituita dalla data del 10 ottobre 1993.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 147 del 29. 5. 1992, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU n. L 61 del 13. 3. 1993, pag. 26.

<sup>(6)</sup> GU n. L 124 del 20. 5. 1993, pag. 30.